

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORRAO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1968

Soppressione dell'articolo 544 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Il ratto di persona a fine di libidine o di matrimonio è un reato che con troppa e facile frequenza si consuma ancora nel nostro paese minacciando non solo la libertà e l'onore, ma la dignità stessa, la morale, la sacertà del vincolo matrimoniale che tante volte consegue al delitto. Una famiglia che si costituisce come conseguenza di una violenza fisica e morale non può non contenere in se stessa i presupposti di un fallimento e talvolta di ulteriori delitti, non può non essere negatrice dei valori e dei beni propri della famiglia che la Costituzione della Repubblica tutela e garantisce. Dovere della società è quindi quello non solo di comminare gravi sanzioni per tale reato ma di impedirne comunque l'impunità. Con aberrante logica invece l'articolo 544 del codice penale prevede la decadenza della sanzione al reo ed ai suoi complici purchè riescano a piegare ulteriormente la volontà della vittima imponendo le nozze. Così che l'avvenuto matrimonio costituisce molto spesso il compimento di un altro reato e comunque sancisce il perseguimento del fine del precedente reato. La consumazione del ratto è, per la generalità dei casi, lo strumento per violentare ancora la libertà e la volontà della

vittima. Essa infatti, col diniego delle nozze, è posta dinanzi all'alternativa o meglio al ricatto se non ad una vera estorsione: o rischiare di essere considerata disonorata o rendersi responsabile della condanna e della galera del seduttore. Per tutto quanto di arcaico resiste purtroppo ancora nel costume di larghi strati del Mezzogiorno non è facile sottrarsi a queste rappresentazioni di condanna di opinione con conseguenze pratiche di persecuzioni morali, di intimidazioni, di minacce che permarranno per tutta la vita. In queste condizioni il diniego di matrimonio presuppone uno stato eroico della vittima col rischio di un perpetuo nubilato che, per ragioni sociali, economiche, di minacce, di sarcasmo, vengono esercitate anche su altri eventuali aspiranti al matrimonio e conducono all'avvilimento e all'angoscia. Unica soluzione offerta da barbaro e secolare dettato resta alla vittima che vuole riscattare il suo onore dinanzi al tribunale dell'assurda opinione che la condanna: uccidere il seduttore. E il codice penale, con l'articolo 587 e con altri mezzi di presunti motivi di onore e di provocazione, avalla e conforta la ragione del delitto. Con l'articolo 544 il delinquente, che sa di poter godere dell'impu-

nità alla sola condizione che riesca a piegare la volontà della vittima, che riesca cioè a compiere un altro delitto contro la libertà, non può essere obiettivamente incoraggiato a perseguire il fine criminoso. Il seduttore invece, che sapesse di dover comunque scontare il fio del suo delitto, sarebbe scoraggiato dal compierlo e di più lo sarebbero i complici. Se poi egli, pentito, dovesse conseguire il matrimonio ferma restando la pena, la società avrebbe la certezza della libera e sincera consensualità dell'atto.

Il recente caso di Franca Viola, la ragazza di Alcamo che rifiutò le nozze riparatrici sfidando la mafia, il malcostume e l'assurdità dello stesso codice penale, non può esaurirsi nel sentimento di solidarietà e di ammirazio-

ne; il legislatore, cogliendo la coscienza nuova di questa giovane e della generalità degli onesti della stessa Sicilia, deve immediatamente trarne tutte le conseguenze. Dinanzi alla civile sfida di Franca Viola e alla risposta positiva del giovane Ruisi che l'ha sposata, sta ancora la realtà di altri delitti, di altri assassini consumati nella stessa Sicilia e in questi stessi giorni. La sopravvivenza dell'articolo 544 del codice penale oggi non solo è respinta dalla coscienza della nazione, ma rappresenta una vera e propria istigazione a delinquere. Ogni indugio nel sopprimerlo è una terribile responsabilità che nessun legislatore in coscienza potrà e dovrà assumere. Con queste considerazioni sottopongo alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È soppresso l'articolo 544 del Codice penale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.